

# Riscatto dei contributi: quali periodi posso recuperare?



*Periodi non coperti dai contributi che possono essere riscattati ai fini della pensione: dall'aspettativa alla disoccupazione, dalla laurea al lavoro all'estero.*

È sempre più difficile avere alle spalle un estratto conto contributivo “senza buchi”, cioè vantare una carriera lavorativa senza alcuna interruzione, a partire dalla data della prima assunzione: a causa del perdurare della crisi e dei cambiamenti nel mondo del lavoro, i periodi di occupazione non sono consequenziali tra di loro e per questo possono riscontrarsi periodi privi di contribuzione anche piuttosto estesi.

Inoltre, a causa dell'inasprimento dei requisiti per ottenere la pensione, causato dalla Legge Fornero, la data di collocamento a riposo è sempre più lontana e, per i giovani di oggi, sembra quasi essere un miraggio.

Proprio per questo motivo, è opportuno sapere che la legge prevede la possibilità di avvicinarsi ai requisiti richiesti per la pensione attraverso il pagamento di alcuni contributi, i contributi da riscatto. Esistono infatti alcuni periodi della vita dei

lavoratori che, pur non essendo coperti da contribuzione, possono essere riscattati e risultare, così, ugualmente coperti.

Ma con il **riscatto dei contributi quali periodi posso recuperare?**

Non tutti i periodi scoperti possono essere riscattati: i periodi riscattabili dipendono dalla gestione a cui si è iscritti e da ulteriori requisiti (ad esempio, con la cosiddetta pace contributiva si possono riscattare i periodi non contribuiti sino a un massimo di 5 anni, ma solo se non si possiedono versamenti precedenti al 1996).

Il riscatto, poi, comporta dei costi, perché i contributi da versare non sono a carico del datore di lavoro ma a carico del lavoratore.

Ma procediamo per ordine e vediamo quali periodi possono essere riscattati e come si calcolano i costi del riscatto.

## **Aspettativa non retribuita**

L'**aspettativa non retribuita**, o congedo non retribuito, è un periodo durante il quale, a causa di determinate motivazioni previste dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio, per motivi personali o familiari), il rapporto di lavoro è sospeso. Il lavoratore, cioè, non è tenuto ad effettuare la prestazione, mentre il datore di lavoro non è tenuto a erogare la retribuzione.

Le settimane di aspettativa non retribuita possono essere senza dubbio riscattate, in quanto, non essendo previsto alcun compenso per il lavoratore, né alcuna indennità da parte dell'Inps, non hanno dato luogo all'accredito di contributi, nemmeno figurativi.

Il riscatto, in questi casi, è possibile nel limite massimo di **3 anni**; inoltre è precluso se i periodi sono stati già coperti da contribuzione volontaria.

## **Disoccupazione**

Per quanto riguarda i periodi di **disoccupazione**, invece, è necessaria una precisazione: se durante tali periodi è stata percepita la relativa indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, o le vecchie Aspi, Mini Aspi, Ds e Ds a requisiti ridotti), questi sono coperti da contributi figurativi.

I contributi figurativi sulla disoccupazione non erano utili ai fini della vecchia pensione di anzianità, ottenibile con un minimo di 35 anni di contributi. Tale pensione è stata abolita dalla Legge Fornero **[1]** e sostituita con la pensione anticipata: per la pensione anticipata, i contributi figurativi per periodi di disoccupazione possono essere contati, ma è necessario possedere almeno 35 anni di contributi effettivi.

Se, invece, i periodi di disoccupazione non sono stati indennizzati, è possibile coprirli tramite versamento di contributi volontari, o, se collocati tra lavori discontinui, stagionali o temporanei, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, riscattarli.

In entrambi i casi, la domanda può essere inviata

- tramite il sito dell'Inps o il contact center, se si possiede il codice Pin o Spid per l'accesso ai servizi online;
- tramite patronato (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, pur essendo intermediari dell'Inps, non sono abilitati alla trasmissione delle domande di riscatto).

## Lavoro part time

Per quanto riguarda il riscatto dei periodi di lavoro part time, questo può essere effettuato soltanto se vi sono delle **settimane scoperte**: in pratica, se, in base al numero di ore ed alla retribuzione, non sono stati versati i contributi pari al **minimale Inps** richiesto in un determinato periodo, le settimane contribute risultano ridotte.

Lo stesso può avvenire in caso di part time verticale: si tratta di periodi in cui l'orario giornaliero è uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ma durante i quali possono risultare delle giornate, settimane o addirittura mesi non lavorati. Anche nel part time misto possono risultare giorni, settimane e mesi non lavorati, ma l'orario giornaliero è minore rispetto a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.

Per verificare la presenza, o meno, di tutte le settimane del periodo dubbio, è necessario richiedere il proprio estratto conto Inps, tramite web o patronato. Se le settimane risultano interamente coperte, non potrebbero essere riscattate.

# Formazione professionale, studio, ricerca

È possibile riscattare i periodi dedicati alla formazione professionale, allo studio e alla ricerca, oppure all'inserimento nel mercato del lavoro. È importante precisare che questi periodi possono essere riscattati solo se **portati a termine** e, quindi, solo se è stato conseguito il certificato professionale o il titolo accademico.

Per quanto riguarda i periodi di studio, è possibile riscattarne anche più di uno, ad esempio due lauree; sono poi riscattabili i diplomi di alta formazione artistica e musicale.

## Lavoro all'estero

Un'altra possibilità di riscatto è quella relativa ai periodi di lavoro all'estero presso **Paesi** che **non sono convenzionati** con l'Italia, ovvero presso quei Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea e non hanno stretto accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. La domanda per il versamento di contributi da riscatto, a titolo oneroso per il lavoratore, può essere fatta in riferimento al periodo lavorativo senza alcun limite di tempo.

## Riscatto dell'astensione facoltativa per maternità

I periodi di **astensione facoltativa per maternità** (congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro, se non sono già coperti da un'altra forma di assicurazione possono essere riscattati, per un massimo di 6 mesi per ciascuna maternità, sino ad un limite di **5 anni** nell'arco della vita lavorativa.

Perché il riscatto sia possibile, l'interessata deve far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione nella gestione di appartenenza.

Se i periodi di astensione facoltativa sono collocati all'interno del rapporto di lavoro, l'Inps accredita i **contributi figurativi**.

# Riscatto degli intervalli tra lavori stagionali, temporanei, part time e discontinui

Gli archi di tempo scoperti da contributi, collocati tra **lavori discontinui, stagionali o temporanei** possono essere riscattati, se successivi al 31 dicembre 1996. Lo stesso vale per i periodi non lavorati, in caso di impiego part time.

Gli interessati devono provare, però, il permanere dello **stato di disoccupazione** per tutto il periodo che deve essere riscattato.

Nell'ipotesi del lavoro **part time**, deve essere provato lo stato di disoccupazione parziale, con apposita certificazione della Direzione territoriale del lavoro competente. La mancata certificazione comporta il rigetto della domanda.

## Riscatto dei periodi di servizio civile

Il **servizio civile volontario**, reso dal 1° gennaio 2009, può essere riscattato; il vecchio servizio civile alternativo al servizio militare di leva, invece, dà luogo all'accredito dei contributi figurativi. I periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 sono invece coperti dalla contribuzione versata nella **Gestione Separata Inps** a cura del Fondo Nazionale per il Servizio Civile (come co.co.pro).

## Riscatto con pace contributiva

Con la pace contributiva, i lavoratori che non possiedono contribuzione accreditata al 1996 possono riscattare i periodi non contribuiti sino a un massimo di 5 anni, pagando un onere ridotto.

Per approfondire: [Come funziona la pace contributiva?](#)